



Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e soglie

Dott. Diego Petriccione

Direttore

Ufficio Centrale Stupefacenti

MINISTERO DELLA SALUTE

LE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE – ACCORDI INTERNAZIONALI E MISURE DI CONTROLLO

I primi accordi a livello internazionale per il controllo degli stupefacenti risalgono al 1909 (Commissione di Shanghai) e si concretizzano nelle Convenzioni del 1961 (sostanze stupefacenti) e del 1971 (sostanze psicotrope) sottoscritte praticamente da tutti i paesi del mondo sotto l'egida delle Nazioni Unite (ONU)

Il meccanismo di controllo prevede la stesura da parte dell'ONU (INCB) di due liste di sostanze (lista gialla: stupefacenti – lista verde: psicotrope) che i paesi aderenti alle convenzioni devono mettere sotto controllo.

In Italia l'autorità competente all'aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 9 ottobre 1990, n.309

Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Il D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) è la normativa che contiene tutte le disposizioni relative agli stupefacenti, sia per quanto riguarda gli aspetti della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, che della regolamentazione del mercato lecito e della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Con la legge n.49/2006 sono state apportate significative modifiche al sistema di tabellazione ed a quello sanzionatorio.



II D.P.R. 309/90 E LE TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI

In Italia le sostanze sotto controllo sono riportate in due tabelle secondo il seguente criterio:

Tabella I: sostanze con potere tossicomaniogeno ed oggetto di abuso, indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope.

Tabella II: sostanze con attività farmacologica usate in terapia (farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci e le relative preparazioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso.

Allegato III bis: elenco di 10 farmaci analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore severo, ricompresi nella tabella II sezione A.

Le tabelle sono aggiornate con decreto ministeriale ogniqualvolta se ne presenta la necessità, cioè quando una nuova sostanza diventa oggetto di abuso o qualche nuova droga viene immessa nel mercato clandestino o quando viene scoperto un nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa. Le sostanze possono anche essere escluse in seguito al mutare delle evidenze scientifiche.

I CRITERI DI FORMAZIONE DELLE TABELLE

Oltre alle sostanze pubblicate dall'INCB, ogni paese può mettere sotto controllo ogni ulteriore sostanza o pianta che abbia determinato o possa determinare localmente problematiche di rilievo sociale, purchè *“produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore”* a quelle già tabellate.



Alcune criticità del sistema sono la rigidità dei criteri di inclusione, la plethora di sostanze ormai desuete e l'impatto di sensazionalismi mediatici che spesso condizionano le scelte politiche.

IL FLUSSO DEI DATI

L'aggiornamento delle tabelle necessita di un costante flusso di dati verso il Ministero in relazione alle situazioni emergenti. Tale flusso di dati non è espressamente regolamentato dalla legge. Per prassi, le segnalazioni pervengono principalmente dalle forze dell'ordine, che rinvencono sostanze diverse unitamente ai sequestri di droga "classica" o dalle strutture sanitarie che segnalano casi di intossicazione da assunzioni a scopo ricreativo. Tali informazioni non sono però né dovute, né inviate con la necessaria regolarità e sistematicità.

In questa direzione, sicuramente sarà molto utile l'entrata a regime del Sistema di Allerta Precoce e risposta rapida per le Droghe (SAPD) che il Dipartimento Politiche Antidroga sta mettendo a punto.

In collaborazione con



SAPD

**SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE E
RISPOSTA RAPIDA PER LE DROGHE**
Drugs Early Warning System

LE SOGLIE

Per le sostanze incluse nella tabella I, l'art. 73, comma 1-bis del Testo Unico prevede l'individuazione di limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale. Tale previsione, parzialmente soddisfatta con il D.M. 11 aprile 2006, consente per le droghe di abuso più comuni un importante criterio di discernimento tra il quantitativo detenuto ai fini di spaccio e quello detenuto a fini di consumo personale, permettendo una minore discrezionalità del giudice nell'applicazione di sanzioni penali (spaccio) piuttosto che amministrative (consumo), considerando che queste ultime prevedono oltre alle sanzioni anche percorsi di recupero.



Secondo la nostra legislazione non è prevista l'individuazione, come avvenuto in molti altri paesi, delle soglie minime che determinano gli effetti farmacologici delle sostanze tabellate, in modo da poter escludere alcuni prodotti liberamente in commercio all'estero che in Italia, invece, pur non avendo effetti stupefacenti, ricadono nelle previsioni del Testo Unico.

I PRODOTTI A BASE DI CANNABIS

Molti prodotti a base di canapa contengono sostanze antiossidanti (Omega3) che hanno effetti benefici sulla salute.

Il D.P.R. n. 309/1990 non prevede soglie minime in base agli effetti farmacologici al di sotto delle quali i prodotti che contengono sostanze stupefacenti sono da considerarsi non sottoposti alla disciplina degli stupefacenti. Pertanto, il rinvenimento di sostanze tabellate in qualsiasi percentuale in prodotti detenuti o commercializzati da soggetti non autorizzati è da considerarsi illegale.



I SEMI DI CANNABIS

I semi di cannabis sono in libera vendita in quanto privi di principio attivo.

I semi utilizzati in agricoltura per la produzione di fibre tessili sono certificati e danno luogo a piante con tenore di THC inferiore allo 0,2%.

I semi venduti a scopo “collezionistico” possono generare qualsiasi tipo di cannabis.

La vendita a scopo “collezionistico” è spesso concomitante alla vendita di manuali ed attrezzature per la coltivazione.


Tale comportamento non sempre è stato considerato dalla magistratura come induzione al reato di coltivazione abusiva.



Gli “SMART SHOP” e le “SMART DRUGS”

Con il termine Smart Shop, che in realtà è proprio di una specifica catena, vengono ormai comunemente indicati tutti quegli esercizi commerciali che vendono sostanze non tabellate ma che vengono però presentate, per confezionamento, etichettatura o messaggi promozionali come aventi effetti psicotropi.


Oltre al severo monitoraggio di quanto venduto ai fini di un eventuale inserimento in tabella di nuove sostanze stupefacenti, occorre fare attenzione all'eventuale induzione al reato di istigazione o proselitismo previsto dall'art. 82 del testo Unico od anche al divieto di propaganda pubblicitaria di cui all'art. 84.



Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

<http://www.iss.it/ofad/>

Grazie per la Vostra attenzione



Contatti:

Dott. Diego Petriccione tel. 0659943300

e-mail d.petriccione@sanita.it

Informazioni:

www.ministerosalute.it – sezione medicinali, sostanze stupefacenti e
psicotrope